

INPS

DETERMINAZIONE N. 21 DEL

11 FEB. 2020

Oggetto: Convenzione tra INPS ed UNIONCAMERE per lo scambio e l'accesso ai dati contenuti nei rispettivi archivi.

L'ORGANO MUNITO DEI POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(ex D.I. 14/3/2019)

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 e in particolare l'art. 25, comma 2 che prevede che *"In fase di prima attuazione ... nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto."*;

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2019 con il quale - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale - per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del D. Lgs. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

Vista la Legge 28 marzo 2019 n. 26 di conversione, con modificazioni, del citato Decreto Legge 4/2019;

Visto il D.P.R. 22 maggio 2019 con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Vista la nota del 7 agosto 2019 prot. 0014778 con la quale, nel trasmettere il D.P.R. di nomina suddetto, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che il Prof. Pasquale Tridico *"... proseguirà ad esercitare le funzioni attribuite dal decreto interministeriale del 14 marzo 2019, adottato ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26."*;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

Preso atto che UNIONCAMERE è l'ente con personalità giuridica di diritto pubblico che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i., cura e rappresenta gli interessi delle Camere di Commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano;

Preso atto che INFOCAMERE S.c.p.A, Società consortile per azioni, è la società in *house* delle Camere di Commercio con il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio stesse un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere stesse;

Visto, l'art. 4, comma 6 del Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale stabilisce che *"all'atto dell'iscrizione presso le Camere di Commercio, Industria e Artigianato, gli interessati devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, indicando, ove già acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attività"*;

Visto l'art. 4, comma 7, del Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni, in Legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale stabilisce che *"tra l'INPS, l'INAIL, le Camere di Commercio e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire*

l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerale di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonché la consultazione, anche generalizzata, da parte delle Camere di Commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL";

Visto l'art. 18, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale prevede che *"i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del provvedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni";*

Visto l'art. 3, comma 11, del Decreto Legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n.166, il quale stabilisce che non è considerato violazione del segreto d'ufficio lo scambio di informazioni tra pubbliche amministrazioni e Camere di Commercio ai fini della verifica degli obblighi contributivi e fiscali;

Visto l'art. 32 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, il quale prevede che, al fine di agevolare i rispettivi adempimenti istituzionali, sia attivata l'interconnessione telematica tra i sistemi informativi dell'Ufficio del Registro delle Imprese e quelli dell'INPS, con apposita convenzione, con la quale vengono determinati l'oggetto dell'interconnessione, le relative modalità e gli eventuali costi, che non devono eccedere quelli diretti;

Visto l'art. 43, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*, il quale sancisce che *"Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente";*

Visto, altresì, l'art. 43, comma 4, del predetto Testo Unico che, con riferimento agli accertamenti d'ufficio, stabilisce che *"al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali";*

Visto l'art. 44 comma 8-bis del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale prevede che le

Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, attraverso il loro sistema informativo, trasmettano agli Enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti;

Visto l'art. 50, comma 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "*Codice dell'Amministrazione Digitale*", così come modificato dall'art. 34 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, il quale prevede che "*Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive*";

Visto l'art. 9 del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che ha introdotto la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa, disponendo che tale comunicazione, presentata all'Ufficio del Registro delle Imprese, valga quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi ed abbia effetto, sussistendone i presupposti, anche ai fini previdenziali, prevedendo, a tal fine, che l'Ufficio del Registro delle Imprese dia notizia a tutte le amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica;

Preso atto che la convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per lo scambio e l'accesso ai dati contenuti nei rispettivi archivi, adottata con determinazione presidenziale n. 41 del 24 marzo 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, è scaduta in data 31 dicembre 2017 e, nelle more della definizione del nuovo testo di convenzione, è proseguito lo scambio e l'accesso ai dati, al fine di evitare l'interruzione del servizio;

Preso atto che l'Istituto ha richiesto un parere ad AGID, più volte sollecitato nel corso del 2018 ma a tutt'oggi senza riscontro, sulla corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni di cui all'art. 50 del CAD che prevedono il rimborso degli oneri sostenuti unicamente per le prestazioni di elaborazioni aggiuntive;

Preso atto che il soggetto fornitore non ha offerto modalità alternative di accesso dati e documenti a titolo gratuito per soddisfare le esigenze informative dell'Istituto necessarie allo svolgimento dei propri compiti istituzionali e all'erogazione dei servizi agli utenti;

Preso atto che con la presente Convenzione le Parti intendono continuare un rapporto di reciproco accesso alle informazioni ed ai dati contenuti negli archivi informatici da essi gestiti, ai fini dell'espletamento delle rispettive attività istituzionali;

Preso atto che, nelle more dell'emanazione di un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che autorizzi la trasmissione dei micro-dati anonimi al sistema camerale,

l'Istituto, nel consueto spirito di collaborazione, si rende disponibile a fornire i dati di cui trattasi, nelle attuali modalità;

Preso atto che la convenzione disciplina l'accesso e la fruizione dei rispettivi dati, secondo le modalità indicate negli allegati A e B, mediante cooperazione applicativa senza alcun onere economico e prevede altresì, ad integrazione dell'accesso ai dati, la prestazione di elaborazioni aggiuntive a titolo oneroso previste negli allegati C e D;

Preso atto che, per il servizio Telemaco, è previsto a carico dell'Inps un costo annuale ed onnicomprensivo quantificato in € 360.000,00 IVA esclusa, fino al raggiungimento della soglia massima dei consumi effettuabili dall'Istituto ed è stabilito altresì che, superata tale soglia, l'eccedenza sarà fatturata a consumo, calcolato per singola operazione al costo di 0,50 euro;

Preso atto che gli importi dei costi di accesso da parte di INPS gravano sul capitolo di spesa 5U1104042 per ciascun anno di riferimento;

Preso atto che il web service, attraverso cui l'INPS potrà acquisire in modalità massiva informazioni contenute nel Registro Imprese a fronte di una lista di codici fiscali, prevede un costo annuale pari ad € 35.000,00 IVA esclusa, a decorrere dalla sua attivazione, a carico del capitolo di spesa 5U1104042;

Preso atto che l'INPS fornirà ad INFOCAMERE elaborazioni aggiuntive necessarie per le attività istituzionali delle Camere di Commercio e che le entrate derivanti dalla fornitura, quantificate in € 175.348,80 annui, al netto dell'IVA, saranno imputate al capitolo di entrata 5E1309003 per ciascun anno di riferimento;

Tenuto conto che gli oneri saranno pagati ad INFOCAMERE entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della relativa fattura elettronica;

Preso atto che il testo convenzionale proposto avrà durata triennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2018;

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati nominato dall'Istituto ai sensi degli artt. 35, paragrafo 2 e 39 paragrafo 1, lett. c) del Regolamento Europeo 679/2016;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale

DETERMINA

di adottare la convenzione tra INPS e UNIONCAMERE per lo scambio e l'accesso ai dati contenuti nei rispettivi archivi, secondo l'unito schema e i relativi allegati che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale

CONVENZIONE PER LO SCAMBIO E L'ACCESSO AI DATI CONTENUTI NEI RISPETTIVI ARCHIVI

tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato INPS o, congiuntamente ad UNIONCAMERE, le "Parti") con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587 rappresentato dal Presidente Prof. Pasquale Tridico

e

l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito denominata "UNIONCAMERE" o, congiuntamente all'INPS, le "Parti") con sede in Roma, Piazza Sallustio n. 21 codice fiscale 01484460587, legalmente rappresentato dal Presidente pro tempore dott. Carlo Sangalli

PREMESSO CHE

a) UNIONCAMERE, è l'ente con personalità giuridica di diritto pubblico che cura e rappresenta gli interessi delle Camere di Commercio e degli altri organismi del sistema camerale e promuove, realizza e gestisce servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 580 del 1993 e s.m.i.;

b) le Camere di Commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono le funzioni indicate dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. relative, in particolare, a:

- pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del Registro delle Imprese, del Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) ai sensi dell'art.8 e degli altri registri e albi ad esse attribuiti dalla legge – a norma del citato art. 2, comma 2, lettera a);
- formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa garantendone, per il tramite del sistema informatico nazionale, la consultazione a chiunque ne faccia richiesta - a norma del citato art. 2, comma 2, lettera b);
- funzioni di orientamento al lavoro e alle professioni – a norma del citato art. 2, comma 2, lettera e).

c) INFOCAMERE S.c.p.A, Società consortile per azioni, è la società in house delle Camere di Commercio, che ha il compito di approntare, organizzare e gestire, nell'interesse e

per conto delle Camere di Commercio stesse, un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere stesse;

d) l'INPS ha il compito di gestire le assicurazioni obbligatorie, la liquidazione e il pagamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali e, a tal fine, amministra i dati informatici relativi a tutti gli assicurati e provvede contestualmente alla riscossione e gestione dei relativi contributi;

e) l'art. 4, comma 6 del Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni, in Legge 7 dicembre 1989, n. 389 stabilisce che *"all'atto dell'iscrizione presso le Camere di Commercio, industria e artigianato, gli interessati devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, indicando, ove già acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attività"*;

f) l'art. 4, comma 7, del succitato Decreto Legge n.338/89 stabilisce che *"tra l'INPS, l'INAIL, le Camere di Commercio e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerale di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonché la consultazione, anche generalizzata, da parte delle Camere di Commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL"*;

g) l'art. 18, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, prevede che *"i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del provvedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni"*;

h) l'art. 3, comma 11, del Decreto Legge 29 marzo 1991, n.103, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n.166, stabilisce che non è considerato violazione del segreto d'ufficio lo scambio di informazioni tra pubbliche amministrazioni e Camere di Commercio ai fini della verifica sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi contributivi e fiscali;

i) l'art. 32 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 prevede che al fine di agevolare i rispettivi adempimenti istituzionali sia attivata l'interconnessione telematica tra i sistemi informativi dell'Ufficio del Registro delle Imprese e quelli dell'INPS, con apposita convenzione, con la quale vengono determinati l'oggetto dell'interconnessione, le relative modalità e gli eventuali costi che non devono eccedere quelli diretti;

j) l'art. 43, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sancisce che *"Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente"*;

k) l'art. 43, comma 4, del predetto Testo Unico, sempre per gli accertamenti d'ufficio, stabilisce che *"al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali"*;

l) l'art. 44 comma 8-bis del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n.326, prevede che le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attraverso il loro sistema informativo, trasmettano agli Enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti;

m) l'art. 50, comma 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale", prevede che *"qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all' articolo 2, comma 6 , salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive"*;

n) l'art. 9 del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ha introdotto la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa, disponendo che tale comunicazione, presentata all'Ufficio del Registro delle Imprese, valga quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi ed abbia effetto, sussistendone i presupposti, anche ai fini previdenziali, prevedendo, a tal fine, che l'Ufficio del Registro delle Imprese dia notizia a tutte le amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica;

o) il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*, disciplina il trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il *“Regolamento UE”*;

p) il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito, per brevità, solo *“Codice privacy”*), contiene disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE;

q) l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, con provvedimento n.393 del 2 luglio 2015 ha definito le *“Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”*;

r) con il presente atto le Parti intendono continuare un rapporto di reciproco accesso alle informazioni ed ai dati, contenuti negli archivi informatici da essi gestiti ai fini dell'espletamento delle rispettive attività istituzionali;

s) ad integrazione dell'accesso ai dati, l'INPS ed UNIONCAMERE hanno la necessità di disporre di alcune elaborazioni aggiuntive che reciprocamente si rendono disponibili a prestare.

Le parti intendono, con il presente atto:

- I. individuare i dati di reciproco interesse per l'esercizio delle proprie funzioni e disciplinare le relative modalità di accesso e fruizione, secondo le regole tecniche e gli standard di sicurezza del sistema pubblico di connettività di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
- II. disciplinare le modalità di prestazione delle elaborazioni aggiuntive richieste.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 **Premesse ed allegati**

Le precedenti premesse ed i seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo:

Allegato A: *“Procedura di fornitura telematica di dati INPS per le Camere di Commercio tramite cooperazione applicativa SPC-Coop”*;

Allegato B: *“Descrizione, modalità di accesso e fruizione dei dati gestiti da UNIONCAMERE tramite cooperazione applicativa SPC-Coop”*;

Allegato C: "Descrizione dei servizi di elaborazioni aggiuntive prestate da UNIONCAMERE";

Allegato D: "Procedura di fornitura di dati INPS per UNIONCAMERE e per le Camere di Commercio".

Articolo 2

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente accordo ha per oggetto lo scambio e l'accesso, a titolo non oneroso, ai dati contenuti negli archivi gestiti dalle Parti, ai fini dell'espletamento delle rispettive attività istituzionali illustrate in premessa, secondo le specifiche contenute negli allegati A e B.

2. In particolare, in virtù della presente Convenzione:

- UNIONCAMERE, per il tramite di INFOCAMERE, si impegna a rendere accessibili e fruibili all'INPS i dati, dettagliati nell' Allegato B, contenuti nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. da essa gestiti, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali indicate alla lettera d) delle premesse. Considerate le finalità per cui i dati sono forniti è fatto divieto di utilizzare le informazioni assunte a seguito della fornitura per scopi diversi da quelli inerenti i propri fini istituzionali indicati nel presente articolo;
- l'INPS, nelle more dell'emanazione di un atto regolamentare del Ministero dello Sviluppo Economico, come anticipato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico all'Istituto del 17 giugno 2019, si impegna a rendere accessibili e fruibili ad UNIONCAMERE e alle Camere di Commercio, per il tramite di INFOCAMERE, i dati dettagliati nell'Allegato D, contenuti negli archivi informatici da esso gestiti, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del sistema camerale indicate delle premesse e, in particolare, ai fini della tenuta e della pubblicità nell'ambito del Registro delle Imprese, del R.E.A, del fascicolo informatico di impresa e per l'espletamento delle funzioni relative all'orientamento al lavoro e alle professioni. Considerate le finalità per cui i micro-dati anonimi sono forniti è fatto divieto di utilizzare le informazioni assunte a seguito della fornitura per scopi diversi da quelli inerenti i fini istituzionali indicati nel presente articolo.

3. Rientra nell'oggetto della presente Convenzione anche la prestazione da parte di UNIONCAMERE, per il tramite di INFOCAMERE, delle elaborazioni aggiuntive di cui all'Allegato C, e la fornitura da parte dell'INPS ad UNIONCAMERE, per il tramite di INFOCAMERE, di elaborazioni aggiuntive di cui ai successivi art. 4 e Allegato D.

4. La Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti ed individua le categorie e le tipologie di dati oggetto di interscambio, le modalità di accesso, le finalità e regole di trattamento e sicurezza in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali e secondo le regole organizzative e tecniche contenute negli allegati.

Articolo 3

Modalità di accesso e fruizione dei dati

1. Le Parti si danno atto che l'accesso e la fruizione reciproca dei dati di cui agli Allegati A e B avverrà, senza oneri, attraverso un sistema di cooperazione applicativa realizzato secondo gli standard di sicurezza e le regole tecniche del sistema di pubblica connettività.
2. Le Parti concordano che tale soluzione di fornitura ed accesso è standardizzata e, pertanto, in linea con il principio della non onerosità, risponde all'esigenza di riduzione dei costi imposta alle Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 4

Prestazione di elaborazioni aggiuntive

1. Ai fini dello svolgimento delle proprie attività istituzionali indicate alla lettera d) delle premesse, l'INPS ha altresì necessità di disporre, ad integrazione dell'accesso ai dati di cui all'Allegato B, di alcune elaborazioni aggiuntive in ordine ai dati contenuti nel Registro delle Imprese e nel R.E.A.
Più in particolare, l'INPS ha richiesto di poter disporre delle elaborazioni aggiuntive, fornite da UNIONCAMERE, per il tramite di INFOCAMERE, a titolo oneroso, descritte nell'Allegato C alla presente convenzione con le modalità tecniche previste nel medesimo allegato.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del sistema camerale indicate alle lettere a), b) e c) delle premesse e, in particolare, ai fini della tenuta e della pubblicità nell'ambito del Registro delle Imprese, del R.E.A., del fascicolo informatico di impresa e per l'espletamento delle funzioni relative all'orientamento al lavoro e alle professioni, UNIONCAMERE ha, altresì, necessità di disporre, ad integrazione dell'accesso ai dati di cui all'Allegato A, di elaborazioni aggiuntive, fornite dall'INPS a titolo oneroso, descritte nell'Allegato D alla presente convenzione con le modalità tecniche previste nel medesimo allegato.

Articolo 5

Gestione degli scarti connessi al flusso ComUnica

1. Al fine di garantire all'INPS la corretta gestione dell'imposizione contributiva è prevista, in fase di iscrizione, modifica e cancellazione di un'impresa, la comunicazione obbligatoria dei dati di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 9, con un tracciato dati giornaliero stabilito dal D.P.C.M. 6-5-2009 pubblicato nella G.U. n. 152 del 3 luglio 2009.

Il flusso dati, previsto per legge ed a carico di UNIONCAMERE, contiene gli adempimenti che debbono pervenire all'INPS in base al citato D.P.C.M.

2. Al fine di un costante allineamento dei dati contenuti negli archivi gestiti dalle Parti, viene previsto un flusso annuale di conciliazione contenente i dati immessi nell'arco

temporale di osservazione. Per le gestioni degli Artigiani e dei Commercianti i dati verranno trasmessi utilizzando i tracciati attualmente in uso.

In tale ambito, le Parti si impegnano reciprocamente ad evidenziare e correggere ogni criticità che emerga dal confronto dei rispettivi dati.

Articolo 6

Scambio di informazioni per l'eliminazione dal Registro delle Imprese di aziende non più attive

Con periodicità trimestrale le Direzioni Provinciali dell'INPS comunicano alle corrispondenti Camere di Commercio del Territorio un elenco di codici fiscali relativi a contribuenti per i quali è stata verificata la presenza di posizioni attive presso il Registro Imprese della Camera di Commercio locale, ma per i quali sono stati riscontrati i seguenti elementi, che nel loro complesso possono identificare una situazione di avvenuta cessazione dell'attività, indicando altresì la decorrenza della presunta cessazione:

- assenza di versamenti contributivi da almeno cinque anni;
- irreperibilità assoluta, in relazione a ditte individuali e/o società di persone e/o società di capitali, per le quali ricorrono i presupposti per la cancellazione.

Articolo 7

Durata

La Convenzione ha durata triennale, si perfeziona con la sottoscrizione delle parti e decorre dal 1° gennaio 2018.

Articolo 8

Oneri economici

1. Le Parti convengono che l'accesso e la fruizione dei dati resi disponibili ai sensi degli allegati A e B al presente accordo avvenga reciprocamente senza alcun onere economico.

2. Per la prestazione delle elaborazioni aggiuntive di cui all'art. 4.1, l'INPS corrisponderà direttamente in favore di INFOCAMERE i seguenti costi per le attività previste nell'allegato C alla presente Convenzione:

- a) il servizio Telemaco consente di estrarre le elaborazioni di interesse dell'Amministrazione nell'ambito delle informazioni contenute nel Registro Imprese e nel Registro Protesti. È previsto un onere quantificato per singola operazione, definita come da allegato C, nel limite massimo del canone annuo. La soglia massima dei consumi effettuabili dall'Istituto è pari a quelli effettuati nell'anno 2017. Il costo annuale ed onnicomprensivo di tale servizio è

- pari a € 360.000,00 IVA esclusa, fino al raggiungimento della soglia massima dei consumi effettuabili; superata tale soglia, l'eccedenza sarà fatturata a consumo, calcolato per singola operazione al costo di 0,50 euro;
- b) il numero di accessi concorrenti garantito (porte) è pari a 300. È possibile attivare senza oneri per l'INPS un servizio che consenta di monitorare *on-line* i consumi di Telemaco;
 - c) realizzazione di web service e servizi di monitoraggio, attraverso cui l'INPS potrà acquisire informazioni di interesse contenute nel Registro Imprese. Il costo annuale è pari ad € 35.000,00 IVA esclusa, a decorrere dall'attivazione di tali servizi, che sarà comunicata via PEC all'Istituto.

3. Per la prestazione delle elaborazioni aggiuntive di cui all'art. 4.2, UNIONCAMERE riconoscerà direttamente in favore di INPS i costi specifici, a titolo di rimborso spese, per le attività previste nell'allegato D alla presente Convenzione. I costi per la fornitura ad UNIONCAMERE/INFOCAMERE delle elaborazioni aggiuntive, determinati in base al sistema di contabilità analitica dell'Istituto, sono quantificati in € 175.348,80 annui, IVA esclusa.

Articolo 9

Liquidazione e pagamento dei compensi

1. I costi per l'erogazione delle elaborazioni aggiuntive di cui al punto 2 dell'articolo 8, verranno corrisposti dall'INPS al termine di ogni trimestre posticipato, dietro presentazione di apposita fattura elettronica.
2. Qualsiasi variazione di fattura elettronica è effettuata con nota di credito, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972.
3. Il pagamento del corrispettivo avviene entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della fattura elettronica medesima da parte di INFOCAMERE, società consortile di Informatica delle Camere di Commercio, e dei documenti di regolarità di cui al comma 4 del presente articolo, successivamente all'espletamento delle verifiche di legge.
4. Il pagamento della fattura elettronica è subordinato alla verifica del D.U.R.C. di INFOCAMERE, in corso di validità.
5. L'INPS provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario intestato ad INFOCAMERE S.c.p.A. - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio per azioni presso Monte dei Paschi di Siena, Agenzia n.6 di Padova, Viale Industria, 58 - Codice IBAN: IT40 A 01030 12156 000061117420, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 136 del 13 agosto 2010. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, art. 3 comma 7, INFOCAMERE si impegna a comunicare le generalità delle persone delegate ad operare sul predetto conto.
6. È obbligo di UNIONCAMERE comunicare all'INPS eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

7. I costi per l'erogazione delle elaborazioni aggiuntive di cui al punto 3 dell'articolo 8 verranno corrisposti da UNIONCAMERE al termine di ogni trimestre posticipato, dietro presentazione di apposita fattura elettronica.

8. Il pagamento del corrispettivo avviene entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della fattura elettronica medesima da parte di INPS.

9. UNIONCAMERE provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato ad INPS – Istituto Nazionale della previdenza Sociale presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 15 Codice IBAN IT73K083270321000000000050.

10. È obbligo di INPS comunicare ad UNIONCAMERE eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Articolo 10

Variazione dei dati da erogare

Eventuali modifiche alle tipologie dei dati oggetto di accesso e fruizione ai sensi del presente accordo, nonché eventuali ulteriori prestazioni di elaborazioni aggiuntive ai sensi del precedente art. 4, dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti.

Articolo 11

Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione

UNIONCAMERE nomina un Supervisore, nel responsabile pro tempore del servizio registro imprese, preposto al monitoraggio e al controllo dell'utilizzo dei dati massivi trasmessi da parte degli utenti incaricati. Rientra nei compiti del Supervisore comunicare al *fornitore* dei dati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali.

Le Strutture di riferimento per l'attuazione della convenzione sono di seguito indicate:

- la Direzione Centrale Entrate, in rappresentanza dell'INPS:
Dc.entrate@postacert.inps.gov.it;
- il Segretario Generale, in rappresentanza di UNIONCAMERE:
unioncamere@cert.legalmail.it.

Articolo 12

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel D.lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e poste alla base della presente Convenzione, fermi restando i divieti di divulgazione, comunicazione, cessione a terzi e riproduzione previsti dalla legge. Le Parti osservano, inoltre, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.

3. Le Parti garantiscono, altresì, che l'accesso alle informazioni sia consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati, ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo dei dati; pertanto provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, opereranno sotto diretta autorità in qualità di persone autorizzate.

4. I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento così come sancito dall'art. 5 del Regolamento UE.

5. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 13

Misure di sicurezza

1. Gli allegati di cui al precedente articolo 1 sono parte sostanziale della Convenzione.

2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

3. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni - così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

Articolo 14

Modifiche della Convenzione

1. Le Parti convengono che potranno recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni a seguito di sopravvenute disposizioni e/o provvedimenti normativi che incidono sul contenuto della presente Convenzione.
2. Le Parti concordano, allo scopo di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito del presente atto convenzionale, che eventuali modifiche alla Convenzione saranno concordate per iscritto tra le Parti.

Articolo 15

Spese

Le spese di predisposizione e di fornitura dei dati di cui agli allegati A e B restano a carico di ciascuna Amministrazione fornitrice.

Articolo 16

Disposizioni finali

1. La presente Convenzione è composta di n. 16 (sedici) articoli e n.4 (quattro) allegati.
2. Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Convenzione sarà effettuata a mezzo PEC ai recapiti indicati all'art. 11.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora una o più clausole contenute nella presente convenzione dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, tale nullità o inefficacia non determinerà l'invalidità della medesima, che resterà pertanto valida ed efficace quanto alle restanti pattuizioni.
4. Per qualunque controversia inerente la validità d'interpretazione ed esecuzione del presente atto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

INPS

UNIONCAMERE

Allegato A

Specifiche tecniche

<p style="text-align: center;">Procedura di fornitura telematica di dati INPS per le Camere di Commercio tramite cooperazione applicativa SPC - Coop</p>

1 Obiettivi e contenuti del documento

Il presente documento individua i dati che saranno messi a disposizione dall'Istituto ad UNIONCAMERE per l'esercizio delle proprie funzioni.

Le modalità di accesso e fruizione del dato avverranno secondo le regole tecniche e gli standard di sicurezza del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

2. Termini e acronimi

Termine/Acronimo	Titolo
XML	eXtensible Markup Language
Xlink	(XML Linking Language)
URI	Uniform Resource Identifier
W3C	World Wide Web Consortium
RFC	Request For Comments
XML Schema	Specifiche tecniche del W3C per XML Schema
W3C URI	Specifiche tecniche del W3C per l'architettura di Domain Naming and Addressing: URIs, URLsf
WebService	Specifiche tecniche del W3C per l'architettura denominata Webservice
SPC	Sistema Pubblico di Connettività

3. Descrizione e modalità di accesso ai dati gestiti da INPS tramite cooperazione applicativa SPC-Coop

I dati contenuti negli archivi gestiti dall'Istituto, la cui consultazione è necessaria per l'espletamento delle attività istituzionali di UNIONCAMERE, saranno resi disponibili attraverso la fruizione di servizi sincroni in Cooperazione Applicativa.

La cooperazione applicativa consente l'interazione tra le componenti applicative dell'INPS e quelle di UNIONCAMERE e INFOCAMERE, società consortile per l'informatica delle Camere di Commercio Italiane, attraverso le rispettive Porte di Dominio.

I servizi oggetto della presente convenzione e resi disponibili da INPS ad UNIONCAMERE sono descritti nel paragrafo 4.

3.1. Modalità di accesso

- Lo scambio delle informazioni avviene tramite le rispettive Porte di Dominio, come da specifiche AGID adottate dall'INPS nei confronti di tutti gli enti con esso cooperanti.
- La fruizione dei servizi, messi a disposizione da INPS in ambiente di Produzione attraverso la propria Porta Qualificata, richiede obbligatoriamente la Mutua Autenticazione SSL.
- L'INPS mette a disposizione di UNIONCAMERE un ambiente di Test\Collaudo in cui sarà possibile effettuare tutti i test necessari (di connettività, funzionali, etc.) per i servizi oggetto della presente convenzione.

In tale ambiente è, altresì, possibile sperimentare la modalità di Mutua Autenticazione.

- L'INPS rende disponibile l'accesso ai servizi con livello di servizio h24.
- L'INPS si riserva di effettuare manutenzione evolutiva dei servizi e dei server dando comunicazione al responsabile tecnico di UNIONCAMERE con un preavviso di almeno 60 giorni per le modifiche ordinarie. Modifiche o interruzioni del servizio per esigenze urgenti del sistema INPS potranno essere attuate senza preavviso.

4. Oggetto della fornitura

I dati che INPS si impegna a fornire sono pertinenti e non eccedenti per l'esercizio delle funzioni istituzionali proprie di UNIONCAMERE.

Gli ambiti di interesse di UNIONCAMERE sono descritti nei paragrafi successivi.

Individuati i dati nell'ambito dei singoli domini applicativi, sarà cura dell'Istituto provvedere alla definizione dei tracciati standard, all'implementazione degli opportuni servizi e alla pubblicazione degli Accordi di Servizio, elaborati secondo gli standard SPCoop - AGID.

4.1 Ricerca tramite uno dei seguenti parametri:

- Codice Fiscale;
- Matricola INPS;
- Ragione sociale o denominazione dell'azienda.

4.2 Consultazione tramite codice fiscale o sigla provincia della sede INPS e matricola, al fine di ottenere i seguenti dati:

- Codice Fiscale

- Partita Iva
- Matricola azienda
- Ragione Sociale
- Sede legale della società
- Codice statistico contributivo
- Data apertura posizione INPS
- Stato impresa
- Matricole secondarie (eventuali)
- Numero dipendenti (ultimo dato acquisito)
- Mese di riferimento (dell'ultimo dato acquisito)
- Data di ultimo aggiornamento della posizione

Allegato B

Descrizione, modalità di accesso e fruizione dei dati gestiti da UNIONCAMERE tramite cooperazione applicativa SPC-Coop

Obiettivi e contenuti del documento

Il presente documento descrive le specifiche tecniche per l'accesso ai dati camerali gestiti da UNIONCAMERE.

1. Termini e acronimi

TERMINI E ACRONIMI	Titolo
XML	eXtensible Markup Language
Xlink	(XML Linking Language)
URI	Uniform Resource Identifier
W3C	World Wide Web Consortium
RFC	Request For Comments
XML Schema	Specifiche tecniche del W3C per XML Schema
W3C URI	Specifiche tecniche del W3C per l'architettura di Domain Naming and Addressing: URIs, URLsf
WebService	Specifiche tecniche del W3C per l'architettura denominata Webservice
SPC	Sistema Pubblico di Connettività

2. Descrizione e modalità di accesso ai dati gestiti da Unioncamere tramite cooperazione applicativa SPC-Coop

La *cooperazione applicativa* consente l'interazione tra componenti applicative dell'INPS e quelle di UNIONCAMERE e INFOCAMERE società consortile per l'informatica delle Camere di Commercio Italiane. La cooperazione applicativa (SPC-Coop) opera tramite la porta di dominio del registro delle imprese più brevemente indicata con "*porta di dominio Registro Imprese*".

Le credenziali d'accesso alla porta di dominio sono trasmesse esclusivamente alla casella PEC del responsabile tecnico del collegamento per l'INPS.

La porta di dominio registro imprese permette di accedere alle seguenti funzionalità:

1. **Ricerca** tramite uno dei seguenti parametri:

- Codice Fiscale azienda o socio;
- Sigla provincia della Camera e numero REA;
- Ragione sociale o denominazione dell'impresa.

2. **Consultazione**, tramite codice fiscale dell'azienda o del socio, o sigla provincia della Camera e numero REA, al fine di ottenere i dati indicati al punto 4.2.

3. **Modalità di accesso**

- L'accesso è consentito esclusivamente dai sistemi dell'Amministrazione utilizzando apposite credenziali di autenticazione rilasciate da UNIONCAMERE attraverso INFOCAMERE società consortile per l'informatica delle Camere di Commercio Italiane.
- INFOCAMERE e l'INPS si impegnano reciprocamente al rispetto ed all'applicazione della normativa SPC-Coop. Eventuali evoluzioni tecnico-normative saranno oggetto di valutazione congiunta all'atto della pubblicazione.
- INFOCAMERE si riserva di variare le caratteristiche tecniche, dando comunicazione al responsabile tecnico dell'Amministrazione con un preavviso di almeno 60 giorni per le modifiche ordinarie. Modifiche o interruzioni del servizio per esigenze urgenti del sistema camerale potranno essere attuate da INFOCAMERE senza preavviso.
- Il protocollo di comunicazione utilizzato è SOAP (Simple Object Access Protocol).
- Per le funzionalità descritte in precedenza è pubblicato il relativo WSDL (Web Services Description Language).
- Per poter fruire dell'accesso sarà indicato l'indirizzo dove l'accesso è disponibile (URL) e quale protocollo di comunicazione utilizzare.
- Si utilizzeranno i protocolli previsti dallo standard WS-Security (*Web Services Security*).

4. **Dettaglio funzioni di ricerca e consultazione**

4.1 **Ricerca**

Input: è possibile effettuare ricerche, specificando in input uno dei seguenti campi

- Codice Fiscale o
- Sigla Provincia/Numero Rea o

-Denominazione

Output: è costituito da una lista di Sedi di impresa¹:

Per ciascuna occorrenza della lista vengono riportati i seguenti dati identificativi dell'impresa (sono i dati di output delle ricerche anagrafiche):

-Denominazione

-Forma Giuridica

-Indirizzo Sede Legale e PEC

-Codice Fiscale

-CCIAA/Numero Rea

-Stato Impresa (in fase di iscrizione, registrata, cancellata)

4.2 Consultazione

Input: Codice Fiscale dell'azienda o del socio o CCIAA/REA identificativo della Sede d'impresa²

Output: vengono restituiti i dati elencati nella tabella sottostante.

Per ciascuna informazione sono elencati i sotto-dati di dettaglio che la compongono (ad esempio indirizzo è composto da via, numero civico ecc).

Dati	Dettaglio
Codice fiscale	Codice fiscale
Partita Iva	Partita Iva
Numero REA	- Sigla provincia CCIAA; - numero REA; - data cancellazione REA
Numero iscrizione Registro Imprese	- Sigla provincia CCIAA; - Numero R.I.
Ragione sociale	Denominazione
Sede legale e PEC della società	- comune; - provincia; - toponimo; - via; - numero civico; - stato; - CAP; - frazione;

¹ Nella ricerca per Denominazione l'output potrebbe essere costituito da più di un'occorrenza. La ricerca per Sigla provincia/Numero REA effettuata su una posizione NON Sede dell'impresa ritorna una segnalazione di errore.

² La consultazione per Codice Fiscale estrae i dati che si riferiscono alla sede d'impresa. La ricerca per Sigla provincia/Numero REA effettuata su una posizione NON Sede dell'impresa ritorna una segnalazione di errore.

	- indirizzo PEC
Data iscrizione	Data iscrizione
Forma Giuridica	Forma Giuridica
Stato Impresa	- stato impresa (in fase di iscrizione, registrata, cancellata); - procedure in corso ed esito; - data cancellazione; - causa cancellazione dal Registro delle imprese
Descrizione attività principale e secondaria	- attività prevalente; - attività esercitata; - data inizio attività; - stato attività
Codifica Ateco attività principale e secondaria	classificazione Ateco 2002- 2007, composta da: - codice; - importanza; - data inizio
Sistema di amministrazione	- sistema di amministrazione adottato; - soggetto che esercita il controllo contabile; - durata della società; - organi di controllo; - collegio sindacale
Forme amministrative	Forme amministrative
Capitale sociale	per società di capitale: - capitale sociale deliberato; - capitale sociale sottoscritto; - capitale sociale versato. Per le imprese individuali: - capitale investito. Per i consorzi: - fondo consortile. Per società di persone; - conferimenti.
Amministratori, Titolare	- carica; - nome; - cognome; - codice fiscale; - data di nascita; - poteri

Soci della società di capitale (persone fisiche e giuridiche)	<ul style="list-style-type: none"> - nome; - cognome (o denominazione); - codice fiscale; - Tipo diritto; - Quota; - %posseduta; - denominazione persona giuridica; - codice fiscale persona giuridica;
Sedi secondarie o unità locali	<ul style="list-style-type: none"> - progressivo; - tipo sede; - indirizzo (comune, provincia, toponimo via, numero civico, CAP); - data apertura; - estremi iscrizione; - attività esercitata; - classificazione Ateco 2002 - 2007 dell'attività
Elenco legali rappresentanti	<ul style="list-style-type: none"> - nome; - cognome; - codice fiscale; - data di nascita; - data di inizio carica; - data fine carica o codice durata
Dati dell'azienda	Dati di costituzione dell'azienda
Autorizzazione o iscrizione ad albi	<ul style="list-style-type: none"> - tipo autorizzazione o iscrizione (licenze comunali, autorizzazioni P.S., artigianato, ecc.) - ente gestore dell'albo o ruolo; - sigla provincia dell'albo o ruolo; - data rilascio autorizzazione; - numero albo/ruolo/licenza
Soci di s.n.c., sas	<ul style="list-style-type: none"> - nome; - cognome; - codice fiscale; - qualifica; - elenco consorziati; - nome società controllante - data di inserimento nella compagine societaria e data cancellazione

Allegato C

Descrizione dei servizi di elaborazioni aggiuntive prestate da UNIONCAMERE

1. Web Services

UNIONCAMERE/INFOCAMERE fornirà ad INPS i seguenti dati necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso:

- bilanci;
- atti costitutivi;
- statuti e loro modifiche;
- procedure concorsuali e liquidazione:
 - data dell'atto;
 - data inizio procedura;
 - data termine;
 - data omologazione;
 - estremi dell'atto (es. tipo, notaio, tribunale, numero, data registrazione, ufficio del registro);
- Variazioni d'ufficio ovvero tutte le variazioni apportate per effetto di atti d'ufficio dalle Camere di commercio.

INFOCAMERE realizzerà un apposito web service e monitoraggi attraverso cui, a fronte di una lista di Codici Fiscali, sarà consentito ad INPS di acquisire in modalità massiva tali informazioni e documenti. Gli output e il formato dei dati saranno definite tramite comunicazione tra le parti.

2. IL SERVIZIO TELEMACO

L' INPS ha espresso, inoltre, l'esigenza di acquisire il Servizio Telemaco, in seguito dettagliatamente descritto.

2.1 Descrizione

Il **Servizio Telemaco** consente di estrarre le elaborazioni di interesse dell'Amministrazione nell'ambito delle informazioni contenute nel Registro Imprese e nel Registro Protesti, secondo quanto più dettagliatamente indicato nel seguito, ove per "operazione" si intende - a titolo esemplificativo - una ricerca anagrafica seguita da un prospetto o anche la sola ricerca anagrafica.

In particolare, il Servizio dispone delle seguenti funzionalità:

- Ricerca Imprese;
- Ricerca Persone;
- Ricerca Protesti.

La Ricerca Imprese consiste nella individuazione di specifici soggetti economici del Registro Imprese tramite la combinazione semplice o avanzata di parametri. Le imprese individuate possono essere successivamente oggetto di richiesta di documenti di dettaglio.

La proposta informativa del Registro Imprese è modellabile sulle effettive esigenze dell'Amministrazione. Infatti, accanto alla Visura del Registro Imprese è possibile:

-accedere ai documenti in formato testo ove presenti: Bilanci, Statuti e altri Atti depositati dall'impresa;

-richiedere in modo puntuale blocchi omogenei di informazioni, diversificati in funzione della natura giuridica dell'impresa;

-richiedere il Fascicolo completo dell'Impresa selezionata.

La Ricerca *Personae* nel Registro Imprese può essere effettuata con una semplice selezione oppure con una combinazione avanzata di parametri. Ogni Persona individuata può essere oggetto di richiesta documenti, quali: Scheda Persona con Cariche, Scheda Socio, Scheda Socio storica, Trasferimenti d'azienda.

La ricerca *Protesti*, nell'ambito del Registro Protesti, riguarda protesti per mancato pagamento di cambiali, di vaglia cambiari, di assegni bancari, nonché le dichiarazioni emesse dalle stanze di compensazione della Banca d'Italia.

La Visura Protesti, in caso di esito positivo, attesta l'esistenza (con lista effetti) di Protesti a carico del soggetto ricercato. In caso di esito negativo, viceversa, la Visura attesta la non esistenza di Protesti per il soggetto stesso.

2.2 Modalità di accesso

- Telemaco è accessibile attraverso web-browser. Il servizio consente di interrogare le informazioni camerali e, per alcune specifiche tipologie di informazioni, visualizzare ed effettuare operazioni di download di flussi dati preventivamente predisposti.
- Telemaco è disponibile su rete Internet o su collegamento riservato tra le amministrazioni.
- L'accesso è consentito esclusivamente dalle postazioni di lavoro dell'INPS utilizzando apposite credenziali di autenticazione, strettamente personali, rilasciate da INFOCAMERE.
- Il responsabile dell'INPS richiede un numero di credenziali al responsabile INFOCAMERE, che provvede a creare le credenziali d'accesso in forma anonima e le comunica al responsabile dell'INPS. Sarà cura dell'INPS consegnare le credenziali ai propri addetti e conservare le informazioni che associano ogni singola credenziale ad una persona fisica, nel rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza dettate da AGID.

- Il responsabile dell'INPS può richiedere la modifica o la cancellazione di un'utenza.
- Le funzionalità di navigazione e scarico di dati e documenti camerali sono descritte in apposite guide nell'ambito del Servizio Telemaco.
- INFOCAMERE si riserva di variare le caratteristiche tecniche del servizio, dandone comunicazione al responsabile tecnico dell'INPS.

Allegato D

Procedura di fornitura di dati INPS per UNIONCAMERE e per le Camere di Commercio

1. Archivi oggetto di fornitura

Sono oggetto della fornitura le informazioni analitiche relative ai Lavoratori Dipendenti, Parasubordinati, Autonomi ed Agricoli di cui ai successivi tracciati di cui al punto 3.

2. Frequenza e modalità degli aggiornamenti

Le forniture avverranno a cadenza trimestrale secondo queste tempistiche: marzo, giugno, settembre, dicembre (entro il 20 del mese), di norma tramite canale SFTP o con altra modalità criptata e sicura secondo le indicazioni fornite dall'AGID, con uno o più file separati.

3. Tracciati fornitura

ANAGRAFICA AZIENDE (AZ)

Informazione	Da	a	lgh	formato	Note
Matricola					
Sede	1	2	2	N	
Progressivo	3	8	6	N	
Contro codice	9	10	2	N	
Codice SAP	11	12	2	N	Codice Sedi Autonome di Produzione (*)
Regione	13	14	2	N	
Codice fiscale	15	30	16	An	contiene il codice fiscale sia fisico che giuridico
Partita IVA	31	41	11	N	
Data di costituzione	42	49	8	aaaammgg	
Data di cessazione	50	57	8	aaaammgg	
Tipo cessazione	58		1	n	Assume valori tra 0 e 4

Tipo azienda	59	60	2	an	Il valore del primo carattere può essere A, B, il secondo carattere può valere 1/2/3.
Azienda leader	61	70	10	n	Codice Matricola della azienda leader: obbligatoria per le aziende tipo 3
Ragione sociale					
Forma giuridica	71	82	12	an	Forma giuridica descrittiva
Denominazione	83	131	49	an	
Attività	132	193	62	an	
Indirizzo					
Prefisso stradale	194	205	12	an	
Denominazione	206	231	26	An	
Numero civico	232	236	5	An	
Cap	237	241	5	N	
Comune	242	271	30	N	
Provincia	272	273	2	A	
Data ultima variazione	274	281	8	aaaammgg	
Caratteristiche inquadramento					
Data decorrenza Cod	282	289	8	aaaammgg	
CSC					Dato più recente da ultimo Unimens
Ramo	290		1	N	
Classe	291	292	2	N	
Categoria	293	294	2	N	
Codice Ateco91	295	299	5	N	
Codice Ateco2007	300	305	6	N	
Flag sospensione ⁽³⁾ – mese di fine rilevazione	306		1	A	Valori possibili = 0/1; 0 = azienda attiva; 1=azienda sospesa nel periodo
Flag sospensione – 1 mese anteriore al mese di fine rilevazione	307		1	A	
Flag sospensione – 2 mesi anteriori al mese di fine rilevazione	308		1	A	

Flag sospensione – 3 mesi anteriori al mese di fine rilevazione	309		1	A	
Flag sospensione – 4 mesi anteriori al mese di fine rilevazione	310		1	A	
Flag sospensione – 5 mesi anteriori al mese di fine rilevazione	311		1	A	
Flag sospensione – 6 mesi anteriori al mese di fine rilevazione	312		1	A	
Flag sospensione – 7 mesi anteriori al mese di fine rilevazione	313		1	A	
Flag sospensione – 8 mesi anteriori al mese di fine rilevazione	314		1	A	
Flag sospensione – 9 mesi anteriori al mese di fine rilevazione	315		1	A	
Flag sospensione – 10 mesi anteriori al mese di fine rilevazione	316		1	A	
Flag sospensione – 11 mesi anteriori al mese di fine rilevazione	317		1	A	
DT_inizio-RILEVAZIONE ⁽²⁾	318	325	8	aaaammgg	Data inizio rilevazione fornitura dati
DT_fine_ RILEVAZIONE ⁽²⁾	326	333	8	aaaammgg	Data rilevazione fornitura dati
F_SOMM	333	334	1		Azienda con dipendenti somministrati (CSC 70708 e C.A. 9A). Valori: S, N.

UNIEMENS (EM)

Informazione	Da	a	Igh	formato	Note
Codice Fiscale Lavoratore	1	64	64	A	CRIPTATO
Anno competenza	65	68	4	A	
Mese competenza	69	70	2	A	
Codice Fiscale Azienda	71	86	16	A	contiene il codice fiscale sia fisico che giuridico
Matricola Azienda	87	96	10	A	
Qualifica 1 ⁽¹⁾	97		1	A	Si veda tabella di decodifica Qualifica1

Qualifica 2 ⁽¹⁾	98		1	A	Si veda tabella di decodifica Qualifica2
Qualifica 3 ⁽¹⁾	99		1	A	Si veda tabella di decodifica Qualifica3
Tipo contribuzione ⁽¹⁾	100	101	2	A	Si veda tabella di decodifica TipoContribuzione
Tipo denuncia	102		1	A	Codice gestionale "A" o "I": identificano denunce valide.
Tipo lavoratore ⁽¹⁾	103	104	2	A	Si veda tabella di decodifica TipoLavoratore
Giorno di assunzione	105	106	2	A	Nel mese di competenza
Tipo assunzione ⁽¹⁾	107	108	2	A	Si veda tabella di decodifica TipoAssunzione
Giorno di cessazione	109	110	2	A	Nel mese di competenza
Tipo cessazione ⁽¹⁾	111	112	2	A	Si veda tabella di decodifica TipoCessazione
Comune di lavoro ⁽²⁾	113	116	4	A	Codice catastale
Provincia di lavoro ⁽²⁾	117	118	2	A	Sigla Provincia di lavoro
Orario contrattuale ⁽⁴⁾	119	122	4	A	
Percentuale part-time ⁽⁵⁾	123	126	4	A	
Giornate retribuite ⁽³⁾	127	128	2	A	Nel mese di competenza
Flag tipo copertura (6)	129		1	A	Flag tipo copertura retribuzione
Flag in Forza	130	130	1	A	Flag dipendente in Forza nel mese

DATI ANAGRAFICI LAVORATORI DIPENDENTI DA UNIEMENS

Informazione	Da	a	lgh	formato	Note
Codice Fiscale Lavoratore	1	64	64	A	CRIPTATO
Anno di nascita	72	75	4	A	
Provincia di residenza ⁽¹⁾	65	67	3	A	Sigla della provincia
Comune di residenza ⁽²⁾	68	71	4	A	Codice catastale
Sesso	76		1	A	M/F
Stato di nascita	77	111	35	A	Ricavato dal codice catastale del codice fiscale
Cittadinanza	112		1	A	'0' - italiana; '1' - estera (generica); '2' - estera

					(comunitaria); '3' - estera (extracomunitaria)
--	--	--	--	--	---

AG AZIENDE AGRICOLE (AG)

Informazione	Da	a	Igh	formato	Note
Codice Fiscale Azienda	1	16	16	A	
Cida Azienda	17	26	10	A	Codice univoco identificativo dell'azienda
Codice Fiscale Lavoratore	27	90	64	A	CRIPATO
Anno competenza	91	94	4	A	
Mese competenza	95	96	2	A	
Provincia di lavoro	97	98	2	A	Sigla Provincia di lavoro
Comune di lavoro	99	102	4	A	Codice catastale
Tipo lavoratore	103	103	1	A	I = Indeterminato D = Determinato
Giornate retribuite	104	108	5	A	Nel mese di competenza
DT_inizio-RILEVAZIONE	109	116	8	aaaammgg	Data inizio rilevazione fornitura dati
DT_fine_ RILEVAZIONE	117	124	8	aaaammgg	Data rilevazione fornitura dati

DATI ANAGRAFICI LAVORATORI AGRICOLI

Informazione	Da	a	Igh	formato	Note
Codice Fiscale Lavoratore	1	64	64	A	CRIPATO
Anno di nascita	72	75	4	A	
Provincia di residenza ⁽¹⁾	65	67	3	A	Sigla della provincia
Comune di residenza ⁽²⁾	68	71	4	A	Codice catastale
Sesso	76		1	A	M/F
Stato di nascita	77	111	35	A	Ricavato dal codice catastale del codice fiscale
Cittadinanza	112		1	A	'0' - italiana; '1' - estera (generica); '2' - estera (comunitaria); '3' - estera (extracomunitaria)

PROFESSIONISTI (PR)

Informazione	Da	a	Igh	formato	Note
Codice Fiscale Lavoratore criptato	1	64	64	A	CRIPTATO
Data apertura posizione contributiva	65	72	8	aaaammgg	Data primo versamento F24
Anno di nascita	73	76	4	A	
Provincia di residenza ⁽¹⁾	77	79	3	A	Sigla della provincia
Comune di residenza ⁽²⁾	80	83	4	A	Codice catastale
Sesso	84		1	A	M/F
Stato di nascita	85	119	35	A	Ricavato dal codice catastale del codice fiscale
Cittadinanza	120		1	A	'0' – italiana; '1' – estera (generica); '2' – estera (comunitaria); '3' – estera (extracomunitaria)
Flag classe di reddito	121		1	A	'1' da 0,00 a 3.000,00 '2' da 3000,01 a 5000,00 '3' da 5000,01 a 15.000,00 '4' oltre 15.000,00

COLLABORATORI (CO)

Informazione	Da	a	Igh	formato	Note
Codice Fiscale lavoratore criptato	1	64	64	A	CRIPTATO
Anno competenza	65	68	4	A	
Mese competenza	69	70	2	A	
Codice Fiscale committente	71	86	16	A	contiene il codice fiscale sia fisico che giuridico
Periodo dal	87	94	8	aaaammgg	Periodo di riferimento dell'attività
Periodo al	95	102	8	aaaammgg	Periodo di riferimento dell'attività
Codice attività collaboratore	103	104	2	A	Si veda tabella di decodifica Attività
Comune di lavoro	105	108	4	A	Codice catastale
Provincia di lavoro	109	110	2	A	Sigla Provincia di lavoro
Tipo rapporto	111	112	2	A	Si veda tabella di decodifica del tipo rapporto di lavoro
Provincia sede INPS	113	114	2	A	Provincia della sede INPS di competenza

DATI ANAGRAFICI COLLABORATORI (CO)

Informazione	Da	a	lgh	formato	Note
Codice Fiscale Lavoratore	1	64	64	A	CRIPTATO
Anno di nascita	72	75	4	A	
Provincia di residenza (1)	65	67	3	A	Sigla della provincia
Comune di residenza(2)	68	71	4	A	Codice catastale
Sesso	76		1	A	M/F
Stato di nascita	77	111	35	A	Ricavato dal codice catastale del codice fiscale
Cittadinanza	112		1	A	Non sempre disponibile, '0' - italiana; '1' - estera (generica); '2' - estera (comunitaria); '3' - estera (extracomunitaria)

ARTIGIANI E COMMERCianti (AC)

Informazione	Note
Codice archivio	BB1 = artigiani; BB2 = commercianti
Codice sede INPS	
Codice fiscale impresa	
N. REA e CCIAA	Uno tra codice fiscale e n. REA deve sempre essere presente
Numero addetti	
Data rilevazione	

COLTIVATORI DIRETTI (CD)

Informazione	Note
Codice archivio	CD = coltivatori diretti
Codice fiscale azienda	

Codice sede INPS	
Provincia sede INPS	
Flag Orig	Sempre 1
Numero addetti	
Data rilevazione	

Nel caso di richieste di variazioni della fornitura, sarà valutata la fattibilità tecnica e normativa e conseguentemente saranno rivisti i relativi oneri.